

CIRCOLARE n. 52 del 20/11/1982

DM 16 febbraio 1982 e DPR 29 luglio 1982, n. 577. - Chiarimenti

Come è noto il D.M. 16/02/1982 e il decreto Presidente della Repubblica 29/07/1982, n. 577, cui hanno fatto seguito le circolari n. 25 M.I.S.A. del 2/06/1982 e n. 46 M.I.S.A. del 7/10/1982 hanno introdotto sensibili variazioni, sia di natura tecnica che procedurale, al servizio di prevenzione incendi.

Durante il primo periodo di applicazione delle suddette disposizioni sono emerse alcune difficoltà di carattere interpretativo rappresentate, con appositi quesiti, a questo Ministero.

Si ritiene pertanto necessario, per uniformità di indirizzo, fornire i seguenti chiarimenti relativi ad alcuni punti delle disposizioni emanate.

PUNTO DA CHIARIRE 1

DPR 29/07/1982, n. 577 - art.15, punto 5) “Le visite di controllo al fine del rilascio del certificato di prevenzione incendi per manifestazioni di qualsiasi genere da svolgersi in locali o luoghi aperti al pubblico, sprovvisti di tale certificato...”

CHIARIMENTO RELATIVO

Ai fini dell'applicazione delle normative di cui al punto 5) dell'art. 15, con la dizione “**luogo aperto al pubblico**” deve intendersi “un delimitato spazio all'aperto, attrezzato per accogliere una qualsiasi manifestazione e che contenga strutture e/o impianti e/o apparecchiature delle quali sia possibile verificare il grado di rispondenza alle misure tecniche di sicurezza antincendi”.

....

PUNTO DA CHIARIRE 4

DM 16/02/1982 - punto 83): “Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti”.

CHIARIMENTO RELATIVO

Per spettacoli e/o trattenimenti possono intendersi tutti quei divertimenti, distrazioni, amenità intenzionalmente offerti al pubblico, in rapporto ai quali si prospetta l'esigenza che la potestà tutrice della pubblica autorità intervenga per garantire l'incolumità pubblica, l'ordine, la moralità e il buon costume (artt. 70, 80 TULPS).

La differenza tra "spettacoli" e "trattenimenti" consiste essenzialmente nel fatto che:

- gli **spettacoli** sono divertimenti cui il pubblico assiste in forma più passiva (cinema, teatro, ecc.), mentre
- i **trattenimenti** sono divertimenti cui il pubblico partecipa più attivamente (feste da ballo, giostre, baracconi di tiro a segno, ecc.).

Qualora dette attività siano state già sottoposte in precedenza ai controlli da parte delle Commissioni provinciali di vigilanza ed abbiano ottenuto regolare agibilità ma che non abbiano subito trasformazioni o modifiche, i verbali di visita e gli elaborati grafici da acquisire da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del fuoco possono essere gli stessi già in possesso delle segreterie delle Commissioni provinciali medesime. Tali documentazioni sono pertanto da ritenersi valide agli effetti della richiesta per il rilascio del Certificato di prevenzione incendi. Le eventuali certificazioni previste dall'art. 18 del DPR 29/07/1982, n. 577, potranno, invece, essere acquisite direttamente dai Comandi per il rilascio del Certificato di prevenzione incendi stesso.

Si conferma anche che i sopralluoghi per il rilascio del predetto CPI possono essere eseguiti contestualmente a quelli da effettuare in seno alle CPV.

....